

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

UFFICIO AFFARI GENERALI

DELIBERA N. 228

ORIGINALE

OGGETTO: Accettazione della proposta tesa alla stipula di una convenzione tra Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e Centro Servizi Assicurativi per il recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per intervenuta inabilità temporanea dei propri dipendenti derivante da fatto illecito di terzi

In data **12 MAG. 2014** nella sede della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone presso il Centro Direzionale "Il Granaio" - via Mario Nicoletta,
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal responsabile del procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che a Codesta Azienda Sanitaria é pervenuta la documentazione da parte del Centro Servizi Assicurativi s.a.s. con cui la citata società si é proposta di procedere - senza richiedere alcun compenso per lo svolgimento della propri a attività - al recupero stragiudiziale dei danni subiti dall'azienda medesima a causa dell'assenza dal posto di lavoro dei propri dipendenti coinvolti in incidenti stradali per fatto illecito provocato da terzi (rivalutazione monetaria ed interessi), nonché di quanto dovuto dall'INAIL ai sensi di legge, relativamente ai sinistri in parola ed a tutti i sinistri per i quali é prevista la copertura INAIL;

CHE, infatti, in base ad una giurisprudenza costante, il soggetto autore del fatto illecito commesso a danno del lavoratore dipendente é tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il datore di lavoro, anche qualora non ricorra una situazione di insostituibilità del lavoratore, di un importo pari all'ammontare delle retribuzioni corrisposte nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, per legge o per contratto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data del verificarsi dell'assenza e per tutto il periodo di non espletamento dell'attività di servizio;

CHE dalla documentazione prodotta dalla S.a.s. Centro Servizi Assicurativi, la stessa risulta possedere le necessarie autorizzazioni ed un'esperienza

pluriennale, avendo prestato i servizi in oggetto già per numerosi altri Enti Pubblici, anche in ambito sanitario, e si presenta, dunque, dotata di quella professionalità richiesta da una procedura come quella descritta;

- CHE appare, pertanto, opportuno e conveniente accogliere la proposta formulata dal Centro Servizi Assicurativi S.a.s. e procedere, conseguentemente, alla stipula di una convenzione con la citata Società per il periodo di anni 1 (uno), al fine di ottenere il risarcimento di ogni singolo danno subito per somme erogate a titolo di retribuzione al lavoratore infortunato senza aver ricevuto la controprestazione lavorativa;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore sanitario;
- Viste le leggi in materia;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato: Accettarsi la proposta del Centro Servizi Assicurativi s.a.s. avente ad oggetto il recupero stragiudiziale dei danni subiti dall'Azienda per le somme erogate a titolo di retribuzione - ma senza aver ricevuto la controprestazione lavorativa - ai lavoratori danneggiati da fatti illeciti provocati da terzi (normalmente connessi alla circolazione dei veicoli), nonché di tutto quanto dovuto per i sinistri in parola dall'INAIL ai sensi di legge;

Esprimere, di conseguenza, parere favorevole alla stipula della convenzione di che trattasi - il cui schema viene allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale - per la durata di anni 1 (uno) e senza che il Centro Servizi Assicurativi richieda all'Azienda Sanitaria alcun compenso e/o spese aggiuntive per l'attività prestata;

Dare, pertanto, atto che il presente provvedimento e gli atti ad esso consequenziali non comportano alcun aggravio di spesa in capo all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Trasmettersi copia della presente delibera all'Ufficio Affari Generali Legali ed Istituzionali Aziendale e all'Ufficio Gestione Risorse Umane.

II Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Anna Giordano

II Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Cozza

II Direttore Sanitario

Dr. Francesco Paravati

II Direttore Generale

Dott. Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
- Unità Operativa Segreteria Generale -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell'Azienda in data 12 MAG. 2014 con Prot. Segr. Gen.
n. 047 per un periodo di dieci giorni con decorrenza
dal 12 MAG. 2014

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

Convenzione per il recupero dei danni (Tutela Aquileana)

tra

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, P.I. 01997410798, con sede in via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio", rappresentata dal Direttore Generale Prof. Dott. Rocco Antonio Nostro C.F. NSTR CN49E20E041W, domiciliato per la carica presso la sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

e

Il Centro Servizi Assicurativi s.a.s. (in seguito CSA), P. Iva 02578410801, con sede in Roccella Jonica, via Tenente Carella IV trav. 1, Agenzia di recupero crediti operante su autorizzazione del 07/06/93 Cat 138/3° della Questura di Reggio Calabria, sede di Siderno, con amministratore il Sig. Guglielmelli Demetrio

Premesso che

- L' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, consapevole della tutela aquileana del datore di lavoro, ha diritto al risarcimento del danno subito per l'intervenuta inabilità temporanea di un suo lavoratore derivante da fatto illecito di terzi;

- Tale diritto, fatta salva ogni altra causa e per qualsivoglia altro importo, si configura di norma nel recupero delle somme erogate a titolo di retribuzione al lavoratore infortunato senza aver ottenuto la controprestazione lavorativa, ivi comprese le contribuzioni assistenziali e previdenziali che, trovando fondamento e titolo nel medesimo rapporto di lavoro, si proporzionano agli stipendi e agli accessori e costituiscono una componente necessaria del costo della prestazione lavorativa;

- Il danno si ricollega con nesso di causalità al fatto illecito ovvero all'infortunio subito dal lavoratore dipendente causato da terzi e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo, e per esso dalla società assicuratrice;

- L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non solo non dispone del personale che possa seguire l'istruzione e il successivo iter di ogni pratica di risarcimento per il danno subito, ma non avrebbe altresì alcun interesse a svolgere direttamente tale attività perché il suo costo per tali operazioni non può essere compreso nel computo del danno subito e quindi risarcito;

- L' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è venuta a conoscenza di poter recuperare dei crediti, grazie al Centro Servizi Assicurativi che, di propria iniziativa, la metteva a conoscenza della cospicua giurisprudenza esistente sul tema della "Tutela Aquileana" del datore di lavoro.

- il Centro Servizi Assicurativi che possiede le necessarie autorizzazioni e una ultra decennale esperienza in tema di recupero crediti per danni coperti da assicurazioni, ha proposto all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di utilizzare i suoi servizi al fine di ottenere il risarcimento di ogni singolo danno subito per somme erogate a titolo di retribuzione al lavoratore infortunato senza aver ottenuto la controprestazione lavorativa;

- per questi motivi, ovvero per non dover subire il costo di recuperare il danno con mezzi propri e per la convenienza di ottenere l'intero importo del danno senza costo alcuno, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha tutto l'interesse ad accogliere la proposta ricevuta, affidando in esclusiva al Centro Servizi Assicurativi l'incarico di compiere tali operazioni per un periodo di anni

1 (un anno).

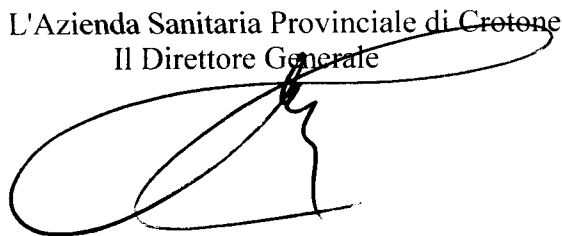
Si stabilisce

1. di accettare la proposta del Centro Servizi Assicurativi e di affidargli il compito di recuperare le somme dovute a titolo di risarcimento per ogni singolo danno, relativo all'assenza dal lavoro dei propri dipendenti, conseguente a causa derivanti da fatto illecito di terzi (tutela aquiliana).
Poiché le prestazioni del Centro Servizi Assicurativi non comportano alcun costo per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, l'incarico è in esclusiva per la durata di anni ~~1~~ **uno** più i tempi necessari per la conclusione delle pratiche già avviate), rinnovabili tacitamente, salvo disdetta per eventuali inadempienze imputabili a dolo o colpa grave che saranno evidenziate con lettera raccomandata e successivamente riconfermate dopo replica.
2. di fornire al CSA per ogni singolo caso tutti gli estremi ad esso relativi, consentendogli di conoscere - col vincolo del rispetto sulla privacy - quanto relativo alla retribuzioni del lavoratore e ai documenti sanitari, legali, tecnici del fatto illecito da lui subito da parte di terzi.
3. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, per tutti i fascicoli di cui ha richiesto apertura di posizione c/o la sede Inail di competenza, autorizza il centro Servizi Assicurativi a poter formulare all'Ente predetto, sempre in nome e per conto della stessa A.S.P., la richiesta di tutti quei dati necessari allo svolgimento dell'incarico affidatogli.
4. l' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone dà garanzia al CSA che per l'espletamento dei vari incarichi conferiti non prenderà mai contatti, come non darà mai alcuna informazione alle parti avverse, al fine che dalle stesse, al CSA venga riconosciuto il giusto compenso per il suo operato.
5. che il Centro Servizi Assicurativi, non richiederà mai, per alcuna pratica, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone alcun compenso per lo svolgimento dell'attività né spese di alcun genere.
6. il Centro Servizi Assicurativi, al fine di ottenere il credito da esigere, nei casi che riterrà opportuni, viene espressamente autorizzato in virtù della presente convenzione a promuovere autonomamente giudizi civili, sempre in nome e per conto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, nonché esercitare tutte le attività extragiudiziarie (lettera di messa in mora ed interruzioni, effettuare transazioni, ecc. ecc).
E' opportuno specificare ed evidenziare che in caso negativo del giudizio, sia totalmente che parzialmente, tutte le spese e competenze da ristorare saranno ad esclusivo carico del Centro Servizi Assicurativi.
7. che il CSA dovrà sempre comunicare i motivi, che saranno insindacabili, qualora lo stesso dovrà rinunciare totalmente o accettare somme minori di quelle inizialmente richieste, se durante l'iter della pratica si venga a conoscenza di responsabilità completa o concorsuale del dipendente, nella dinamica dell'evento.
8. che a tutti gli effetti e conseguenze del presente accordo viene eletto domicilio in Crotone presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto.

..... li2014

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Il Direttore Generale



Centro Servizi Assicurativi s.a.s.
L'Amministratore

